

N. Repertorio 133.061

N. Raccoglitore 14.984

Registrato a Monza il 17/07/1998

STATUTO



STATUTO

ARTICOLO 1

Lo Sporting Club Monza è un'Associazione privata, senza fini di lucro, con sede in Monza, Viale Brianza n.39.

ARTICOLO 2

E' scopo del club offrire agli associati amichevole ritrovo per conversazioni, letture e incontri riguardanti le arti, le lettere e le scienze, organizzare per gli associati trattenimenti e manifestazioni anche di carattere sportivo. Sono vietate manifestazioni di carattere politico. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Durante la vita dell'associazione non si può far luogo, anche in modo indiretto, alla distribuzione del fondo, né di eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 3

Sono soci tutti i cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto il 21° anno di età e sono stati ammessi secondo le norme del presente Statuto.

L'iscrizione al club è a tempo indeterminato salvo le clausole di recesso ed esclusione previste dallo Statuto e dalla Legge.

L'esercizio dei diritti conseguiti con tale qualifica è subordinato al versamento del contributo di ammissione e della quota annuale.

ARTICOLO 4

Sono ammessi a frequentare il Club e a usufruire dei suoi servizi il coniuge o altra persona convivente o legata da rapporti di parentela indicata dal socio. Tale persona non acquisisce i diritti del socio.

Su richiesta del socio sono ammessi a frequentare il club ed a usufruire dei suoi servizi anche i figli di età compresa tra il 16° ed il 30° anno, purché non abbiano costituito un proprio nucleo familiare, a condizione che il socio corrisponda i contributi per essi stabiliti.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo costituire altre categorie di frequentatori ai quali sia consentito di fruire in tutto o in parte dei servizi del Club e che non potranno comunque partecipare alla sua gestione.

ARTICOLO 5

I soci hanno tutti i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di socio, prendono parte alle assemblee con voto deliberativo e sono eleggibili alle cariche sociali.

La quota del socio è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte che avverrà, salvo unanime diversa designazione da parte degli eredi, a favore dell'erede più anziano.

La designazione dovrà avvenire mediante comunicazione al Consiglio da parte degli eredi, ivi compreso il designato, e dovrà essere approvata dal Consiglio con lo stesso procedimento previsto per l'ammissione dei nuovi soci. In mancanza di designazione entro tre mesi dal decesso, tale quota sarà attribuita all'erede più anziano di età. L'erede dovrà comunicare al Consiglio la propria accettazione della designazione entro due mesi dal ricevimento della relativa raccomandata. In caso di mancata espressa accettazione si riterrà che abbia inteso rinunciare alla designazione.

ARTICOLO 6

La domanda per l'ammissione a socio dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo su apposito modulo e dovrà essere sottoscritta, a titolo di presentazione, da tre soci, due dei quali lo siano almeno da più di tre anni. La domanda stessa sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione. Prima della delibera la domanda sarà esposta quindici giorni nell'Albo del Club onde consentire ai soci eventuali osservazioni. Qualunque socio potrà opporsi all'accoglimento della domanda comunicando a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio le motivate ragioni della sua opposizione.

Il Consiglio non è tenuto a motivare la mancata accettazione di domande di iscrizione, né il loro accoglimento. La votazione è fatta a scrutinio segreto e la domanda si intende accettata ove riporti il voto favorevole dei 4/5 dei votanti: l'esito della delibera sarà comunicato all'interessato a cura del Consiglio.

Il candidato ammesso, sarà tenuto al pagamento di un contributo a fondo perduto ed al pagamento della quota sociale nella misura che verrà annualmente fissata dal Consiglio e con le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 7

I soci sono vincolati a conservare l'iscrizione al club ed a corrispondere la quota annuale per un periodo di almeno un anno decorrente dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla loro ammissione.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di recesso comunicato al Presidente a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 Giugno. E' però consentito al socio di chiedere, entro il 31 gennaio, al Consiglio Direttivo lo scioglimento dagli impegni sociali qualora dovesse trasferire la residenza in località sita fuori dalla Provincia di Milano. Inoltre il socio potrà recedere con il 31 Dicembre qualora la quota del successivo anno sociale venisse determinata in misura superiore al 30% della quota dell'anno precedente.

La comunicazione del recesso deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata diretta al Presidente.

Su richiesta scritta dell'interessato inoltrata entro il 31 gennaio il Consiglio potrà, per comprovati motivi, sospendere il socio dall'obbligo del pagamento della quota per un periodo annuale, rinnovabile per un massimo di due volte.

ARTICOLO 8

Il socio che non avesse ottemperato all'obbligo del pagamento della quota secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, sarà invitato con lettera raccomandata ad effettuare il versamento entro dieci giorni. Trascorso tale termine, senza effetto, il Consiglio potrà radiare il socio moroso dal Club. Il Club ha, in ogni caso, il diritto di esigere giudizialmente le intere quote dovute.

ARTICOLO 9

La procedura di esclusione di un socio per motivi di indegnità o di violazione delle norme di convivenza sociale, potrà essere richiesta da un gruppo di soci non inferiore a 1/10 dei soci, oppure proposta dal Consiglio Direttivo. Ogni decisione in merito spetta al Collegio dei Proviriviri ai sensi degli articoli 24 e 25.

ARTICOLO 10

I soci devono essere convocati in assemblea ordinaria due volte all'anno: entro il mese di Dicembre per la discussione del bilancio preventivo e per l'approvazione di eventuali modifiche al regolamento e nel primo quadrimestre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio presente. Il bilancio preventivo e consuntivo saranno messi a disposizione dei soci, presso la segreteria, 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel corso dell'assemblea convocata per l'esame del bilancio preventivo il Consiglio esporrà e sottoporrà ad approvazione i programmi che intende attuare nel corso dell'anno seguente, le entrate e le uscite. Il bilancio preventivo approvato fissa le linee generali della gestione dalle quali, peraltro, è facoltà del Consiglio discostarsi per comprovata esigenza. L'assemblea che approva il bilancio consuntivo ratifica le variazioni apportate a quello preventivo. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo si considera dimissionario e dovrà indire altra assemblea da tenersi entro 45 giorni per la nomina dei nuovi consiglieri. L'assemblea ordinaria, prevista entro il mese di Dicembre, nominerà un Revisore dei Conti; in quella prevista nel primo quadrimestre, saranno nominati i componenti del Consiglio Direttivo se in scadenza, previa determinazione del numero di Consiglieri.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo può convocare i soci in assemblea generale ordinaria e straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno. Qualora almeno 1/5 dei soci effettivi ne faccia domanda per iscritto, indicando l'ordine del giorno del quale si chiede la discussione, il Consiglio Direttivo indice l'assemblea non oltre 45 giorni dal ricevimento della domanda.

ARTICOLO 12

La convocazione delle assemblee sociali avviene mediante affissione all'albo del club almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno. Con lettera ordinaria tutti i soci saranno informati sulla data e l'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 1/5 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio da lui nominativamente indicato sul biglietto di ammissione debitamente sottoscritto. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre

soci. Nelle assemblee che approvano i bilanci preventivi e consuntivi la delega non può essere attribuita ai consiglieri. I consiglieri in scadenza non possono essere portatori di deleghe nelle votazioni riguardanti il rinnovo delle cariche sociali

ARTICOLO 14

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti.

ARTICOLO 15

La votazione di regola è palese. La votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo viene effettuata mediante schede segrete. Se in esito al primo scrutinio gli eletti non raggiungono un numero di voti pari al 10% (dieci per cento) del numero dei soci, si procede ad una votazione di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto voti in sede di prima votazione. In caso di mancata accettazione o di dimissioni dalla carica di Consigliere o comunque di cessazione della stessa, subentrerà al Consigliere cessato dalla carica il primo dei non eletti e così di seguito. In caso di parità di voti si intenderà eletto il candidato più anziano per iscrizione al club o, in subordine, il più anziano per età. Qualora dovesse cessare dall'incarico, per dimissioni od altra causa, la metà più uno dei Consiglieri eletti al primo scrutinio o con la votazione di ballottaggio, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere indetta l'assemblea per la sua sostituzione entro 45 giorni.

ARTICOLO 16

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) a 15 (quindici) consiglieri eletti dall'assemblea. Il Consiglio rimane in carica per la durata di anni tre. I componenti del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente e rispondono delle obbligazioni assunte. Il Consiglio Direttivo procede, mediante scrutinio segreto, separatamente, e con la maggioranza assoluta dei presenti, alla nomina del Presidente, di due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni Vicarie, del Tesoriere e del Segretario, scegliendoli tra i suoi stessi componenti; tuttavia il Segretario può essere scelto anche all'esterno dei componenti del Consiglio, purché socio. Il Consigliere che non interverrà a quattro riunioni consecutive senza giustificato motivo potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio adottata con voto favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri.

ARTICOLO 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale l'opinione del Presidente.

ARTICOLO 18

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e in caso di legittimo impedimento al Vice-Presidente Vicario.

ARTICOLO 19

Il Presidente ha la presidenza del Consiglio Direttivo e delle assemblee. Al Presidente spetta di firmare lettere, mandati di pagamento, assegni ed altri atti di ufficio, di chiedere ed utilizzare gli affidamenti concessi da Istituti di Credito, di assumere o licenziare il personale, di dare esecuzione alle deliberazioni sociali, di rendere conto all'assemblea dell'operato del Consiglio e di sovrintendere all'Amministrazione e all'osservanza dello Statuto e del Regolamento. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, tali incarichi sono devoluti ad uno dei Vice-Presidenti e, in mancanza anche di questi, al Segretario o ad un consigliere che sarà delegato dal Consiglio. La carica di Presidente non potrà essere rinnovata per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 20

Al Segretario spetta l'incarico di controfirmare gli atti del Presidente, di stendere i processi verbali delle sedute, di conservare l'ordine delle carte d'ufficio, di sovrintendere all'ordine ed al buon andamento dei servizi, di provvedere a garantire la manutenzione dei beni di proprietà e all'applicazione delle norme di regolamento e all'osservanza di quelle statutarie. Al Segretario, se non è o se cessa dalla carica di Consigliere, può essere riconosciuto un emolumento annuo nella misura che sarà determinata da ogni Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento.

ARTICOLO 21

Al Tesoriere è affidato il compito di controllare i libri contabili, di provvedere ai versamenti ed ai prelievi del denaro occorrente alle varie esigenze del club in base alle disposizioni impartite dal Presidente del club o da chi per esso.

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo ha tutte le funzioni e facoltà non espressamente riservate all'assemblea: provvede ogni anno alla compilazione del bilancio preventivo, alla compilazione del consuntivo per l'esercizio chiuso ed alla stesura dell'inventario del patrimonio sociale. In occasione della presentazione del bilancio preventivo, il Consiglio sottopone all'assemblea l'approvazione dell'ammontare annuo della quota sociale e del contributo da corrispondersi dalle persone ammesse a frequentare il club, a norma dell'art. 3, secondo comma, del presente Statuto.

ARTICOLO 23

Il Consiglio procede alla compilazione e alle eventuali modifiche del regolamento che stabilisce le norme di vita associativa del club.

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'assemblea con le stesse modalità per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo: durano in carica tre anni e nominano tra di loro un Presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica. Il compito del Collegio dei Probiviri è di risolvere i conflitti che possono sorgere tra i soci o tra i soci e il Consiglio Direttivo, nonché di fornire allo stesso Consiglio i pareri che quest'ultimo riterrà di richiedere. Per i provvedimenti disciplinari e in particolare per la procedura prevista dall'art.10, il Collegio dei Probiviri dovrà sentire il socio interessato, al quale dovranno essere comunicate le decisioni del Collegio. I componenti il Collegio dei Probiviri prestano la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO 25

E' facoltà del Collegio dei Probiviri di predisporre un proprio regolamento di procedura con la specificazione delle sanzioni che potranno essere adottate. Detto regolamento è depositato presso il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26

Ogni anno in occasione dell'assemblea per la votazione del preventivo sarà nominato un Revisore dei Conti con l'incarico di controllare la gestione e con l'obbligo di presentare all'assemblea una relazione sul bilancio consuntivo. Il Revisore presta la sua opera gratuitamente.

ARTICOLO 27

Le proposte di modificazione del presente Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o, con richiesta scritta allo stesso indirizzata, da almeno 1/5 dei soci. Il Consiglio convoca i soci in assemblea straordinaria entro tre mesi dal ricevimento della richiesta con le modalità previste dall'art. 12. Per le deliberazioni sulle modifiche dello statuto l'assemblea si riterrà regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci. Nel caso in cui all'assemblea stessa non intervenisse la maggioranza dei soci si dovrà convocare una seconda assemblea, a mezzo lettera raccomandata, le deliberazioni della quale saranno valide se raggiungono i 3/5 dei voti espressi dai soci intervenuti o rappresentati, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 28

Lo scioglimento del club può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci, mediante richiesta scritta firmata. In esecuzione alla richiesta di scioglimento sarà convocata a mezzo lettera raccomandata l'assemblea generale dei soci per deliberare in merito. All'assemblea devono intervenire almeno 2/3 dei soci e la deliberazione deve riportare almeno 4/5 dei voti degli intervenuti. Nel caso in cui all'assemblea stessa non intervenissero i 2/3 dei soci si dovrà convocare una seconda assemblea le deliberazioni della quale saranno valide se raggiungono i 4/5 dei voti espressi dai soci intervenuti o rappresentati, qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ciò dovranno essere informati i soci nella relativa lettera raccomandata di convocazione, come pure - nella stessa occasione - gli stessi soci dovranno essere informati che le delibere dell'assemblea operano anche nei confronti degli assenti. La votazione sarà palese per appello nominale. L'assemblea determinerà a quale altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità dovrà essere devoluto il patrimonio sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nominerà uno o più liquidatori stabilendone compiti e poteri.